



# COMUNE DI GRECCIO

PROVINCIA DI RIETI

## V° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Via Limiti Nord, 17  
02045 Greccio (RI)

Tel. 0746751767- Fax 0746751818

e-mail: [vigiliurbani\\_2011@libero.it](mailto:vigliurbani_2011@libero.it)  
e-mail(PEC): [segreteria.greccio.ri@legalmail.it](mailto:segreteria.greccio.ri@legalmail.it)

### AVVISO

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.264 DEL 01.06.2012 PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N.28 DEL 12.07.2012, SI COMUNICA AI TITOLARI DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.272 COMMA 1° ELENcate ALLA PARTE V ALLEGATO IV PARTE I^ DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., CHE E' STATO CONCESSO UN ANNO DI TEMPO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDETTA DELIBERA REGIONALE (12/07/2012) PER EFFETTUARE LE RELATIVE COMUNICAZIONI ALLA PROVINCIA. PER QUANTO SOPRA LE PREDETTE COMINICAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA PROVINCIA ENTRO IL 11/07/2013. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE SUDETTE COMUNICAZIONI COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE.

Greccio li 28 GIU. 2013

Il Responsabile del Settore  
(Cap. Ennio Monicelli)



b) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.

f) Autolavaggi.

m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

n) Macchine per eliografia.

o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti chimici ed idrocarburi naturali estratti da bitumi, stoccati e movimentati a ciclo chiuso ed in retti da gas inerte.

p) Impianti di trattamento acque escluse le officine di trattamento fanghi.

q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e licerie.

r) Attività di seconde lavorazioni del vetro e successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e soffiatura, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acchiatura e satura.

s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.

t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.

w) Lavorazione e conservazione, esclusa la lizzazione, di pesce ed altri prodotti alimentari, con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

x) Lavorazioni manifatturiere alimentari di latticini di latte non superiore a 350 kg.

y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.

z) Allevamenti effettuati in ambienti con temperatura inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamenti effettuati in ambiente confinato si intende l'impiego di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 20
Riarmo vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 10
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 10

ALLEGATO IV (\*)  
(\*) Questo Allegato è stato così sostituito dall'Allegato IV del D.L. n. 29 giugno 2010, n. 128.

IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA

PARTI I

IMPIANTI ED ATTIVITÀ

DI CUI ALL'ARTICOLO 272, COMMA 1

1. Elenco degli impianti e delle attività:

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliatura con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

b) lavorazioni orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.

c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

d) Le seguenti lavorazioni tessili:

- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di tessitura delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
- 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione non devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

g) Stabulari accesi a laboratori di ricerca e di analisi.

h) Sirene.

i) Laboratori fotografici.

temica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

f) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni ed i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano e a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

Parti II

IMPIANTI ED ATTIVITÀ

DI CUI ALL'ARTICOLO 272, COMMA 2

1. Elenco degli impianti e delle attività:

a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchostri, vernici e stampe) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

c) Produzione di prodotti in vetroresina, con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti sfornati in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.